

Causa C-34/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

20 gennaio 2020

Ricorrente:

Telekom Deutschland GmbH

Resistente:

Repubblica Federale di Germania

Oggetto del procedimento principale

Telecomunicazioni, tariffe di telefonia mobile, streaming video, rallentamento di una categoria di servizi

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. a) Se l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che gli accordi sulle caratteristiche dei servizi di accesso a Internet di cui alla stessa disposizione devono soddisfare i requisiti posti dall'articolo 3, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, qualora una tariffa di telefonia mobile comprendente, per il traffico di dati mobili, un volume mensile di dati, dal cui esaurimento deriva una diminuzione della velocità di trasmissione,

possa essere abbinata ad un'opzione tariffaria gratuita, che consenta l'utilizzazione di determinati servizi forniti da cosiddetti «partner di contenuti» della società di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato mediante l'utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di telefonia mobile di cui trattasi, e il cliente finale acconsenta però ad una limitazione della larghezza di banda ad un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso provenga da partner di contenuti o da altri fornitori.

b) In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a): se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda deve considerarsi come un rallentamento di una categoria di servizi.

c) In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se la nozione di «imminente congestione della rete» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretata nel senso che essa comprende esclusivamente le (imminenti) congestioni della rete eccezionali o temporanee.

d) In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, il principio della parità di trattamento delle categorie di traffico equivalenti osta ad una limitazione della larghezza di banda che si applichi solo nel caso della sottoscrizione di un'opzione aggiuntiva, ma non nel caso di altre tariffe di telefonia mobile, e, inoltre, esclusivamente riguardo allo streaming video. **[Or. 3]**

e) In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda, la cui applicazione dipenda dalla sottoscrizione dell'opzione aggiuntiva e che il cliente finale può inoltre disattivare in qualsiasi momento per un massimo di 24 ore, soddisfi il requisito secondo il quale una categoria di servizi può essere rallentata solo per il tempo necessario a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2015/2120.

2.a) In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera b): se l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda esclusivamente per lo streaming video si basa su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.

b) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a): se l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che il fatto di identificare il traffico di dati generato dallo streaming video sulla base di indirizzi IP, protocolli, URL e SNI, nonché mediante il cosiddetto «pattern-matching», con il quale talune informazioni degli header vengono confrontate con i valori tipici dello streaming video, costituisce un controllo del contenuto specifico del traffico.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera a): se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda per il solo streaming video configura una restrizione del diritto degli utenti finali sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU 2015, L 310, pag. 1), in particolare articolo 3

Disposizioni nazionali pertinenti

Telekommunikationsgesetz (legge sulle telecomunicazioni) del 22 giugno 2004 (BGBl. I, pag. 1190), in particolare articolo 126

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente è una controllata di una società di telecomunicazioni che, in particolare, fornisce ai propri clienti servizi di telefonia mobile a diverse tariffe. Dal 19 aprile 2017, alle tariffe disponibili di telefonia mobile «MagentaMobil», i clienti possono aggiungere l'opzione gratuita «StreamOn» (originariamente disponibile nelle varianti «StreamOn Music», «StreamOn Music&Video», «MagentaEINS StreamOn Music» e «MagentaEINS StreamOn Music&Video»). All'atto della sottoscrizione di «StreamOn», il volume di dati relativo allo streaming audio e video dei cosiddetti partner di contenuti della ricorrente non è detratto dal volume di dati contrattualmente concordato con la rispettiva tariffa di telefonia mobile per l'utilizzazione della connessione Internet fornita tramite la rete mobile (cosiddetto zero-rating), dal cui esaurimento deriva, di norma, una diminuzione della velocità di trasmissione. La condizione per la partecipazione allo zero-rating come partner di contenuti è, in sostanza, il soddisfacimento di

requisiti tecnici specificati in dettaglio dalla ricorrente, nonché la conclusione di un contratto; la ricorrente non richiede un corrispettivo ai partner di contenuti.

- 2 Nel caso di «StreamOn Music&Video», il cliente finale accetta inoltre una limitazione della larghezza di banda ad un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che si tratti di streaming video di partner di contenuti o di altri fornitori.
- 3 Per poter distinguere il traffico di dati generato dalle offerte dei partner di contenuti dal resto del traffico, la ricorrente concorda con le aziende partner i criteri di differenziazione, tra cui vengono presi in considerazione gli indirizzi IP, i protocolli, gli URL e gli SNI. Inoltre, la ricorrente identifica il traffico di dati relativo allo streaming video mediante il cosiddetto pattern-matching, con il quale essa confronta talune informazioni dei metadati con i valori tipici dello streaming video.
- 4 Il cliente finale può disattivare e riattivare in qualsiasi momento l'opzione aggiuntiva e, di conseguenza, la limitazione della larghezza di banda, al fine di consentire nuovamente la massima qualità di trasmissione anche per lo streaming video con detrazione dal proprio volume di dati. Qualora non abbia luogo una riattivazione da parte del cliente entro 24 ore, la ricorrente ripristina automaticamente le impostazioni predefinite (non detrazione dal volume di dati e limitazione della larghezza di banda). Nel caso della «MagentaEINS StreamOn Music&Video», invece, non vi è alcuna limitazione della larghezza di banda. La «MagentaEINS StreamOn Music&Video» si distingue dalla «StreamOn Music&Video» in quanto la seconda opzione può essere aggiunta ad una tariffa di telefonia mobile solo se quest'ultima è abbinata ad una tariffa di rete fissa e al relativo servizio di accesso ad Internet.
- 5 È possibile recedere da tutte le opzioni aggiuntive in qualsiasi momento senza preavviso.
- 6 Il 15 dicembre 2017, la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti) ha emanato la decisione controversa, nella quale ha ritenuto che la riduzione della velocità di trasmissione dei dati per i flussi video ad un massimo di 1,7 Mbit/s nell'opzione aggiuntiva «StreamOn» violasse l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 e che non fossero soddisfatte le condizioni per una misura di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma ovvero terzo comma, lettera a). Essa inibiva inoltre alla ricorrente di ridurre la velocità di trasmissione dei dati ad un massimo di 1,7 Mbit/s nell'opzione aggiuntiva «StreamOn», nonché di continuare ad usare le corrispondenti clausole tariffarie.
- 7 L'opposizione presentata dalla ricorrente contro tale decisione è stata respinta l'8 giugno 2018.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 8 In sostanza, la ricorrente ritiene che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 sia l'unico criterio di esame per quanto riguarda la limitazione della larghezza di banda associata all'opzione aggiuntiva. I diritti dell'utente finale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non sarebbero violati, motivo per cui la limitazione della larghezza di banda sarebbe consentita. Nulla di diverso potrebbe ritenersi laddove - cosa che la ricorrente considerata errata - venisse utilizzato quale criterio di esame anche l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento medesimo, il cui primo comma non sancirebbe, di per sé, un principio di assoluta parità di trattamento. D'altronde, la limitazione della larghezza di banda sarebbe consentita quale misura di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento in parola. Non sussisterebbe alcuna violazione del divieto di discriminazione né del [Or. 7] principio di proporzionalità ai sensi della successiva seconda frase. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento in questione, il contenuto del traffico di dati non sarebbe assoggettato a controllo e verrebbe rispettato il principio di necessità sotto il profilo temporale. Inoltre, la limitazione della larghezza di banda costituirebbe una compressione di dati consentita ai sensi del considerando 11 del regolamento di cui sopra.
- 9 La resistente contesta gli argomenti della ricorrente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 La normativa pertinente è quella applicabile al momento dell'ultima decisione amministrativa, ovvero l'8 giugno 2018.
- 11 Ad avviso di questo giudice sussistono fondati motivi per ritenere che la ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono in forza del regolamento (UE) 2015/2120. Tuttavia, la normativa non sembra essere così chiara da potersi prescindere da un rinvio alla Corte.

Sulla prima questione, lettera a)

- 12 Quanto segue risulta dalla giurisprudenza dell'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania):
- Gli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 devono essere valutati in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento medesimo. La tesi della ricorrente secondo la quale la limitazione della larghezza di banda in questione sarebbe concordata per contratto tra la ricorrente e i suoi clienti finali e rientrerebbe quindi esclusivamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra non può essere accolta, in quanto i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 del regolamento medesimo non avrebbero ambiti di

- applicazione incompatibili, nel senso che il paragrafo 2 disciplinerebbe in modo esaustivo la liceità degli accordi contrattuali tra i fornitori di accesso a Internet e i loro clienti finali, mentre il paragrafo 3 si limiterebbe alle residue misure unilaterali dei fornitori di accesso a Internet che non sono state concordate per contratto.
- Le nozioni di «discriminazione», «restrizione» o «interferenza» vanno intese come un’articolazione più dettagliata del principio generale della parità di trattamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) 2015/2120. Allo stesso tempo, le nozioni di «fonte», «destinazione», «contenuto», «applicazioni», «servizi» o «apparecchiature terminali» sono utilizzate per dichiarare espressamente illeciti taluni elementi alla base di una disparità di trattamento. Pertanto, in un accordo che limiti la larghezza di banda per lo streaming video ad un massimo di 1,7 Mbit/s, si riscontra una disparità di trattamento, in quanto la limitazione della larghezza di banda per lo streaming video opera una distinzione tecnica arbitraria rispetto ad altri servizi e applicazioni a seconda della natura delle applicazioni o dei servizi utilizzati o forniti.
 - Contro una siffatta conclusione non depone né il considerando 9 del regolamento, che mira unicamente a spiegare le condizioni delle misure di gestione ragionevole del traffico disciplinate dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/2120, le quali dovrebbero restare lecite nonostante eventuali disparità di trattamento del traffico di dati in deroga sistematica all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento medesimo, né il suo considerando 11, riguardante la compressione dei dati, la quale comporta una riduzione del volume, ma non della loro velocità di trasmissione.
- 13 Vi è tuttavia anche un orientamento contrastante con la giurisprudenza dell’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) secondo il quale:
- I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 hanno diversi ambiti di applicazione, cosicché il cosiddetto traffic-shaping fondato su accordi contrattuali deve essere valutato esclusivamente in base all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento medesimo. Il tenore letterale di tale disposizione rinvia solo all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola, ma non al successivo paragrafo 3. L’espressione «trattano» impiegata dall’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di cui sopra non suggerisce alcuna prossimità terminologica con l’espressione «accordi» che compare al precedente paragrafo 2.
 - Dal punto di vista sistematico, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 enuncia i diritti fondamentali degli utenti finali, il successivo paragrafo 2 prevede, in sostanza, il potere di concludere accordi

di autonomia privata, e il paragrafo 3 disciplina gli obblighi unilaterali e i diritti dei fornitori di accesso a Internet che non richiedono un accordo consensuale con l'utente finale. Ciò è in contrasto con l'applicazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento in ordine alla valutazione della legittimità anche degli accordi di cui al successivo paragrafo 2, il quale consente inoltre espressamente accordi sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche di un servizio di accesso a Internet. Invece, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento medesimo vieta tutte le misure di gestione del traffico basate «su considerazioni di ordine commerciale». Qualora gli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in parola dovessero essere valutati anche in base ai requisiti stabiliti dal successivo paragrafo 3, ne discenderebbe il paradosso per cui gli utenti finali e i fornitori di accesso a Internet potrebbero concludere un contratto su una condizione e caratteristica commerciale di un accesso a Internet, ma sarebbe illecito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del menzionato regolamento dare attuazione ad una corrispondente misura di gestione del traffico per l'esecuzione dell'accordo contrattuale. Un siffatto risultato è neutralizzato dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra quale unico criterio di legittimità degli accordi contrattuali e dall'interpretazione del successivo paragrafo 3 quale criterio di legittimità delle misure unilaterali poste dai fornitori di accesso a Internet. Tale interpretazione è anche in linea con la *ratio* del regolamento citato, il cui obiettivo principale è la protezione degli utenti finali e dei loro diritti.

- 14 In considerazione dei diversi punti di vista sul rapporto tra gli ambiti di applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3, del regolamento (UE) 2015/2120, questo giudice ritiene che occorra acclarare se gli accordi di cui al paragrafo 2 debbano essere valutati in base ai requisiti stabiliti dal paragrafo 3.

Sulla prima questione, lettera b)

- 15 Supponendo che anche gli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 debbano essere valutati alla luce dei requisiti stabiliti dal successivo paragrafo 3, questo giudice considera in primo luogo evidente che la limitazione della larghezza di banda ad un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video costituisca una disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento medesimo. Infatti, è evidente che, nella fornitura di servizi di accesso a Internet, non tutto il traffico è trattato allo stesso modo ai sensi di quest'ultima disposizione
- 16 Inoltre, ad avviso di questo giudice, non vi è alcun ragionevole dubbio che una disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 possa essere giustificata soltanto in base ai successivi secondo e terzo comma. A termini del considerando 8 del regolamento medesimo, quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni,

restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai principi generali del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.

- 17 Una siffatta giustificazione è ovviamente possibile solo alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120.
- 18 È vero che il considerando 8 del regolamento (UE) 2015/2120, in relazione al divieto di disparità di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento medesimo rinvia ai principi generali del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza costante. Tuttavia, questo giudice ritiene che si configuri una giustificazione obiettiva ai sensi del considerando 8 solo alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del menzionato regolamento. Infatti, qualsiasi altra interpretazione del citato articolo 3, paragrafo 3, primo comma, sarebbe in contrasto con la chiara sistematica normativa dell'intero articolo 3, paragrafo 3.
- 19 Di conseguenza, per questo giudice è chiaro che l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere esaminato in via prioritaria rispetto al suo secondo comma.
- 20 Infatti, il tenore letterale della norma prevede un divieto generale di misure di gestione del traffico che eccedano una ragionevole prassi di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/2120, menzionando espressamente, a tal riguardo, il rallentamento delle categorie di servizi quale misura vietata ai fornitori di servizi di accesso a Internet, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b), e c), del regolamento medesimo.
- 21 Sulla base di tali ipotesi di partenza, tuttavia, questo giudice ritiene che, nel caso in esame, dal regolamento (UE) 2015/2120 non possa desumersi con sufficiente chiarezza se, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda vada qualificata come un rallentamento di una categoria di servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento medesimo.
- 22 Questo giudice non può ragionevolmente ritenere indubbio il fatto che una limitazione della larghezza di banda, la quale si applica esclusivamente allo streaming video, riguardi una categoria di servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 («specific content, applications or services, or specific categories thereof», «des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d'applications ou de services»). La nozione di categoria di servizi non è definita dall'articolo 2 del

regolamento menzionato. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, e terzo comma, lettera c), del regolamento medesimo contiene, unitamente alle nozioni di «specifiche categorie di traffico», da un lato, e di «categorie di traffico equivalenti», dall'altro, ulteriori nozioni, le quali, a loro volta, non sono definite dal menzionato articolo 2 e, inoltre, non contribuiscono alla comprensione della nozione di «categoria di servizi»; a tal proposito, nelle versioni linguistiche vincolanti del regolamento (UE) 2015/2120 sono adottate nozioni in parte corrispondenti alla nozione di «categoria di servizi» («specific categories of traffic», «certaines catégories spécifiques de trafic», «équivalent categories of traffic», «les catégories équivalentes de trafic»).

- 23 Anche se questo giudice ritiene assorbente la constatazione che, alla luce dell'utilizzo dei termini «specifici contenuti, applicazioni o servizi», e «loro specifiche categorie» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120, una limitazione della larghezza di banda applicabile soltanto allo streaming video rientra nell'ambito di applicazione della norma, da detto articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, sulla base del considerando 11 del regolamento, non discende alcun divieto di tecniche di compressione dei dati non discriminatorie, che riducono le dimensioni di un file di dati senza alcuna modifica dei contenuti. In realtà, questo giudice ritiene assorbente il fatto che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda non costituisca una tecnica di compressione dei dati non discriminatoria in questo senso, in quanto, secondo il menzionato considerando 11, una compressione del genere consente un uso più efficiente di risorse limitate e serve gli interessi degli utenti finali riducendo i volumi di dati, aumentando la velocità e migliorando l'esperienza nell'utilizzo dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi interessati. Ad avviso di questo giudice, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, con riguardo alla limitazione della larghezza di banda, tali condizioni non sussistono.
- 24 Ciò nondimeno, il considerando 11 del regolamento (UE) 2015/2120 chiarisce che il suo articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, non preclude ogni misura adottata dai fornitori di servizi di accesso a Internet e finalizzata ad un uso più efficiente di risorse limitate. Sulla base di tale circostanza, questo giudice non può ritenere evidente, quantomeno non al di là di ogni ragionevole dubbio, che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda costituisca un rallentamento di una categoria di servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del menzionato regolamento. Di conseguenza, secondo questo giudice è necessario chiarire se la limitazione della larghezza di banda debba essere considerata come un rallentamento di una categoria di servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento.

Sulla prima questione, lettera c)

- 25 Secondo il considerando 11 del regolamento (UE) 2015/2120, l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b), e c), di detto regolamento, è soggetto a

un'interpretazione rigorosa e a requisiti di proporzionalità. Dato l'impatto negativo che hanno sulla scelta dell'utente finale e sull'innovazione le misure di blocco o altre misure restrittive non rientranti nel novero delle eccezioni giustificate, è opportuno proteggere specifici contenuti, applicazioni e servizi e loro specifiche categorie. Alla luce di tale circostanza, questo giudice è del parere che sussistano prevalenti motivi per ritenere che, in una situazione come quella in questione nel caso di specie, la limitazione della larghezza di banda non soddisfi i requisiti dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120. Tale disposizione, alla luce del considerando 15 del regolamento medesimo, consente infatti di adottare le misure necessarie a prevenire un'imminente congestione della rete, vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Una congestione temporanea dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di specifici contenuti, applicazioni o servizi potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete. Secondo il considerando 15 del regolamento citato, inoltre, una congestione eccezionale **[Or. 24]** dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di congestione imprevedibili e inevitabili. Le possibili cause di tali situazioni includono un guasto tecnico, quale un'interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi infrastrutturali, cambiamenti inattesi nell'instradamento del traffico o significativi aumenti del traffico di rete dovuti a emergenze o ad altre situazioni che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a Internet.

- 26 Secondo questo giudice, la limitazione della larghezza di banda applicabile nel caso dell'opzione aggiuntiva relativa allo streaming video non soddisfa tali requisiti, se non altro perché essa trova applicazione non solo in circostanze temporanee o eccezionali. Anzi, in base alle informazioni fornite dalla ricorrente, la limitazione della larghezza di banda si verifica perché l'attuale capacità della rete è destinata a consentire l'uso permanente e illimitato dello streaming video solo fino ad una larghezza di banda massima di 1,7 Mbit/s. Indipendentemente dal fatto che, sulla base di un argomento così generico, possa parlarsi, in assoluto, di un'imminente congestione della rete, non possono in ogni caso riscontrarsi al riguardo né circostanze temporanee né circostanze eccezionali ai sensi del considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2120.
- 27 Tuttavia, questo giudice non può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che la nozione di «imminente congestione della rete» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 si riferisca soltanto a un'imminente congestione temporanea o eccezionale della rete.
- 28 Infatti, il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 menziona, da un lato, l'«imminente congestione della rete» e, dall'altro, gli «effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea». Questo giudice ritiene pertanto necessario chiarire se gli aggettivi

«eccezionale» e «temporaneo» si riferiscano anche alla nozione di «imminente congestione della rete».

- 29 Ad avviso di questo giudice, a favore di tale ipotesi depone il fatto che il considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2120, in sintesi, considera lecite le misure di gestione del traffico che vanno oltre le misure di gestione ragionevole del traffico «per prevenire o mitigare gli effetti di congestioni della rete temporanee o eccezionali». Di conseguenza, le imminenti congestioni della rete sembrano rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento medesimo solo nel caso in cui esse siano eccezionali o temporanee. Per contro, non appare significativo il fatto che, in base al citato considerando 15, fenomeni ricorrenti e di maggiore durata di congestione della rete non aventi carattere né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/20120, ma dovrebbero piuttosto essere risolte con un'espansione della capacità di rete. Secondo questo giudice, il riferimento ad un'espansione della capacità di rete viene fatto solo per distinguerle dalle congestioni eccezionali e temporanee ed è quindi secondario rispetto alla questione se anche la nozione di «imminente congestione della rete» riguardi soltanto situazioni eccezionali e temporanee.
- 30 Nonostante gli elementi forniti dal considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2120 ai fini dell'interpretazione della norma, questo giudice ritiene che la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento medesimo non sia chiara. In assenza di un previo chiarimento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, questo giudice non si sente quindi autorizzato a considerare la norma applicabile alle sole (imminenti) congestioni eccezionali o temporanee della rete.

Sulla prima questione, lettera d)

- 31 Secondo questo giudice, la maggior parte degli argomenti depone a favore del fatto che già l'applicazione della limitazione della larghezza di banda, in una situazione come quella in questione nel presente procedimento, nel solo caso dell'opzione aggiuntiva «StreamON Music&Video», ma non in altri, e in particolare non nel caso dell'opzione aggiuntiva «MagentaEins StreamOn Music & Video», costituisca una disparità di trattamento di categorie di traffico equivalenti. Difatti, la limitazione della larghezza di banda per lo streaming video non si applica a tutti i clienti al dettaglio; di conseguenza, non solo le categorie di traffico equivalenti, ma addirittura le medesime categorie di traffico sono trattate in modo diverse. Inoltre, questo giudice ritiene che una disparità di trattamento di categorie di traffico equivalenti, la quale rilevi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 possa essere riscontrata anche nel fatto che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda si applica solo allo streaming video.

- 32 Tuttavia – come si è illustrato – (anche) la nozione di «categorie di traffico equivalenti» («equivalent categories of traffic», «les catégories équivalentes de trafic») non è definita dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2120. Inoltre, la nozione non coincide con quella di «specifiche categorie di traffico» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento medesimo, sebbene nelle versioni linguistiche vincolanti del regolamento in questione siano utilizzate formulazioni in parte corrispondenti («specific categories of traffic», «certaines catégories spécifiques de trafic», «équivalent catégories of traffic», «les catégories équivalentes de trafic»). Infine, la nozione differisce terminologicamente da quella di «categoria di servizi» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento menzionato.
- 33 A prescindere da quanto precede, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120, un rallentamento di una categoria di servizi può essere consentito «ove» necessario per prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea. Inoltre, il considerando 15 del regolamento medesimo fa riferimento al principio di proporzionalità e indica come necessario, a tal riguardo, che le misure di gestione del traffico basate sul successivo articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), trattino allo stesso modo categorie di traffico equivalenti. Ciò rende impossibile questo giudice decidere [Or. 27] al di là di ogni ragionevole dubbio se, in casi come quello in esame, l’applicazione della limitazione della larghezza di banda esclusivamente nel caso di un’opzione aggiuntiva violi l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento in parola. Sebbene questo giudice ritenga che vi siano pochi elementi a favore di tale ipotesi, segnatamente il riferimento al principio di proporzionalità potrebbe suggerire che, in caso di rallentamento di una categoria di servizi, non sia necessario trattare allo stesso modo categorie di traffico equivalenti (e persino identiche), purché già un rallentamento parziale di una categoria di servizi possa prevenire un’imminente congestione della rete.
- 34 Va pertanto chiarito se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 consenta una siffatta interpretazione. Solo qualora dovesse concludersi che un rallentamento parziale nel senso summenzionato venga considerato lecito sarebbe in qualche modo rilevante se l’applicazione della limitazione della larghezza di banda alla sola opzione aggiuntiva «StreamOn Music&Video», ma non a quella denominata «MagentaEins StreamOn Music&Video», possa essere giustificata in base al fatto che - come sostiene la ricorrente – nel caso dell’opzione aggiuntiva «MagentaEins StreamOn Music&Video», sarebbe prevedibile, in ragione della presenza di un collegamento di rete fissa, che lo streaming video non abbia luogo, in parte, attraverso la rete di telefonia mobile.

Sulla prima questione, lettera e)

- 35 Ad avviso di questo giudice, la maggior parte degli argomenti depone a favore del fatto che il requisito temporale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma,

lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 non sia soddisfatto per il solo fatto che, in una situazione come quella in questione nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda si applica, in linea di principio, senza limiti di tempo, ma, da un lato, essa dipende dalla sottoscrizione dell'opzione aggiuntiva e, dall'altro, il cliente finale può disattivarla e riattivarla.

- 36 Questo giudice ritiene, infatti, che una limitazione indefinita della larghezza di banda sia manifestamente incompatibile con la finalità normativa dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120, secondo cui, come risulta dal considerando 15 del regolamento medesimo, non dovrebbe darsi ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie.
- 37 Tuttavia, i considerando del regolamento (UE) 2015/2120 non contengono alcuna specificazione concreta del requisito secondo cui le misure, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento medesimo, sono lecite solo «per il tempo» necessario a conseguire uno degli obiettivi indicati dall'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b), e c), del regolamento in parola. Anche se questo giudice ritiene che non sussistano motivi convincenti a favore di tale ipotesi, non si può supporre, quanto meno non al di là di ogni ragionevole dubbio, che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento menzionato siano soddisfatti dal fatto di applicare la limitazione della larghezza di banda solo a seguito della sottoscrizione dell'opzione aggiuntiva e, inoltre, dalla possibilità per il cliente finale di disattivare e riattivare in qualsiasi momento detta opzione.
- 38 In tale contesto, questo giudice ritiene necessario un chiarimento anche per quanto riguarda l'interpretazione del requisito temporale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120.

Sulla seconda questione

- 39 Qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda non violi l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120, occorre chiarire, rispondendo alla prima questione, lettere da b) a e), se tale limitazione costituisca una misura di gestione del traffico consentita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento medesimo.

Sulla seconda questione, lettera a)

- 40 Secondo il considerando 9 del regolamento (UE) 2015/2120, i fornitori di servizi di accesso a Internet possono attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità

complessiva e l'esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione di questo tipo dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle specifiche categorie di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. L'obiettivo dichiarato di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un'ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi.

- 41 Muovendo da questa premessa, questo giudice ritiene sussistano prevalenti argomenti per affermare che, in una situazione come quella in esame nel caso di specie, la limitazione della larghezza di banda non sia basata su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/2120. Infatti, sotto il profilo fattuale, i requisiti dello streaming video in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda non sono diversi da quelli della trasmissione dati per l'utilizzo di altre applicazioni o servizi. Lo streaming video si differenzia dalla trasmissione di dati per l'utilizzo di altre applicazioni o servizi solo per l'applicazione regolare della cosiddetta tecnologia «adaptive bit rate».
- 42 Questo giudice ritiene tuttavia che al riguardo non si tratti di un requisito di qualità tecnica del servizio obiettivamente diverso di specifiche categorie di traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120. Lo stesso vale con riguardo alla circostanza che – come sostiene la ricorrente – lo streaming video è un'applicazione che richiede potenzialmente grandi capacità di banda. Secondo questo giudice, questo solo aspetto non soddisfa il criterio per cui ogni misura di gestione del traffico debba essere basata su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.
- 43 Il fatto che una limitazione della larghezza di banda per lo streaming video non sia basata su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120 è chiaramente dimostrato del resto, secondo questo giudice, anche dall'applicabilità della limitazione della larghezza di banda nel solo caso dell'opzione aggiuntiva e non in tutti gli altri casi, nonché dalla possibilità per il cliente finale di disattivare e riattivare tale opzione in qualsiasi momento.
- 44 Nondimeno, questo giudice non può pronunciarsi su tale ipotesi al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò deriva, da un lato, dal fatto che – come sottolineato *supra* – (anche) la nozione di «specifica categoria di traffico» («specific categories of traffic», «certaines catégories spécifiques de trafic») è priva di definizione nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2120. Inoltre, tale nozione

non coincide con quella di «categorie di traffico equivalenti» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento medesimo, sebbene le versioni linguistiche vincolanti di detto regolamento adottino espressioni in parte corrispondenti («specific categories of traffic», «certaines catégories spécifiques de trafic», «equivalent categories of traffic», «les catégories équivalentes de trafic»). Inoltre, detta nozione differisce terminologicamente da quella di «categoria di servizi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento in parola.

- 45 Si aggiunga il fatto che il considerando 9 del regolamento (UE) 2015/2120 si limita a illustrare, a titolo esemplificativo, il criterio stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento medesimo, secondo il quale le misure di gestione del traffico devono essere basate su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi. Anche per tale motivo, questo giudice non è in grado di pronunciarsi in via definitiva nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda non è basata su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento citato.
- 46 Né il contenuto della nozione di «requisiti tecnici obiettivamente diversi» può considerarsi sufficientemente precisato, in quanto il considerando 9 del regolamento (UE) 2015/2120 stabilisce che i fornitori di servizio di accesso a Internet possano applicare misure di gestione del traffico al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione; con un'identica formulazione il considerando medesimo afferma che le misure di gestione del traffico devono ottimizzare la qualità complessiva e l'esperienza degli utenti. Secondo questo giudice, ciò non fornisce di per sé alcuna indicazione sul modo in cui debba essere interpretato il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento medesimo, secondo cui le misure di gestione del traffico devono essere basate su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Lo stesso considerando 9 fa riferimento a detto requisito soltanto in modo da sottolineare che, in base ad esso, l'obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è «contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un'ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi». Di conseguenza, neanche facendo ricorso al considerando 9, il contenuto della nozione di «requisiti tecnici oggettivamente diversi» può essere definita con sufficiente chiarezza.
- 47 Alla luce di quanto precede, occorre acclarare se, in una situazione come quella in questione nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda soddisfi il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120, il quale dispone che le misure di gestione del traffico siano basate su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.

Sulla seconda questione, lettera b)

- 48 L'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2120 non contiene alcuna definizione della nozione di «controllo illecito di uno specifico traffico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento medesimo, il cui considerando 10 si limita ad affermare che la gestione ragionevole del traffico non richiede tecniche che monitorino i contenuti specifici del traffico di dati trasmesso tramite il servizio di accesso a Internet.
- 49 Questo giudice non dispone pertanto di elementi sufficienti per definire concretamente il contenuto normativo dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) 2015/2120. Per tale motivo, questo giudice non può stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se, in una situazione come quella in questione nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda implichi un controllo illecito del traffico specifico, allorché per identificare il traffico relativo allo streaming video vengano utilizzate informazioni tecniche provenienti da indirizzi IP e/o protocolli e/o URL e/o SNI (per HTTPS) e/o le chiavi pubbliche utilizzate per la cifratura HTTPS (se del caso) e/o le informazioni tecniche utilizzate dal fornitore o dal suo service provider.

Sulla terza questione

- 50 Qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda debba essere valutata solo in base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120, ma non in base ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento medesimo, questo giudice ritiene necessario chiarire se la limitazione della larghezza di banda violi i diritti degli utenti finali conferiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola, il quale dispone che gli utenti finali abbiano il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
- 51 Questo giudice ritiene anzitutto che la questione se, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda debba essere qualificata come una limitazione dei diritti degli utenti finali sanciti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 non sia sufficientemente chiara alla luce delle linee guida del BEREC. Sebbene a tenore di queste ultime talune caratteristiche tecniche siano in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il questo giudice, tuttavia, non può desumerne, quantomeno non con certezza assoluta, che proprio una limitazione della larghezza di banda violi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra.

- 52 Lo stesso può dirsi in ordine alla presunzione contenuta nelle linee guida del BEREC, peraltro non esplicitata dalle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120, secondo la quale una violazione del suo articolo 3, paragrafo 3, possa nel contempo implicare un'infrazione del precedente articolo 3, paragrafo 1.
- 53 La stessa opzione aggiuntiva viene talvolta criticata in considerazione del fatto che i clienti finali verrebbero indotti ad utilizzare i servizi dei cosiddetti partner di contenuti. Tuttavia, in particolare secondo le linee guida del BEREC, le cosiddette offerte zero-rating non sono di per sé incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120. Purché ci sia una garanzia di accesso non discriminatorio allo zero-rating per tutti i fornitori di contenuti e questi ultimi non prevedano per esso l'addebito di un costo ulteriore, offerte analoghe sono generalmente considerate lecite anche a prescindere dalle linee guida del BEREC.
- 54 Infine, non è comunque precisato quantomeno in modo definitivo se, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda, in particolare, debba essere considerata come una limitazione dei diritti degli utenti finali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120. Lo stato del pertinente dibattito può essere sintetizzato come segue: è considerata decisiva la forma concretamente assunta dal cosiddetto «traffic-shaping». Nella misura in cui – come nel caso in esame – gli utenti finali sono in grado di disattivare e riattivare il traffic-shaping (abbinato allo zero-rating), la limitazione della larghezza di banda non va considerata una violazione del summenzionato articolo 3, paragrafo 1, poiché – in tal senso la motivazione – gli utenti finali potrebbero decidere in base all'autonomia privata il modo in cui utilizzare il loro accesso a Internet; qualora ai clienti venisse offerta un'opzione aggiuntiva, riservando esclusivamente ad essi la decisione, ciò non comporterebbe una compressione della loro libertà di scelta, bensì un ampliamento delle rispettive possibilità.
- 55 Il tenore letterale della disposizione e i considerando del regolamento (UE) 2015/2120 non avallano l'ipotesi che possa escludersi una violazione dei diritti degli utenti finali per il fatto che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, l'opzione aggiuntiva amplierebbe le loro opzioni. Lo stesso può dirsi per la questione della violazione dei diritti dei fornitori di contenuti a causa dell'impossibilità di raggiungere con le loro offerte tutti i clienti finali nella massima qualità tecnicamente possibile. Il fatto che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo si riferisca specificamente al servizio di accesso a Internet fornito agli utenti finali del pari non consente di dare una risposta definitiva alla questione pregiudiziale, in quanto da ciò non può dedursi alcunché in merito all'eventuale posizione giuridica dei fornitori di contenuti. Inoltre, il dibattito sul cosiddetto traffic-shaping non ha finora tenuto conto – a quanto pare – del fatto che, nella situazione in questione nel caso di specie, sussiste una disparità di trattamento tra i fornitori di servizi di streaming video e gli altri fornitori di contenuti.

- 56 In tale contesto, questo giudice ritiene necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisca se, in una situazione come quella oggetto del presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda debba essere qualificata come una limitazione dei diritti degli utenti finali sanciti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

DOCUMENTO DI LAVORO